

## **ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE**

TRA LE PARTI:

**Azienda Territoriale Energia e Servizi – A.T.E.S. S.r.l.** con sede in Trezzo sull'Adda (Mi) alla via G. Pastore n. 2/4 – C.F. e P.IVA 05064840969 in persona del Direttore Generale, dott. Ugo Ottaviano Zanella, domiciliato per la carica presso la sede della società (d'ora in poi più brevemente "Ates");

e

**RSU aziendale** nelle persone dei suoi componenti sigg.ri Chiara Galli, Roberto Dorini e Massimo Fornari (d'ora in poi più brevemente "RSU")  
e così congiuntamente "le Parti";

per la negoziazione dell'accordo collettivo integrativo aziendale per l'annualità 2023, con la compartecipazione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie interne.

### **Premesso che:**

- a partire dall'01.01.2020, tutti i rapporti di lavoro dipendente di Ates S.r.l. sono soggetti all'applicazione del CCNL Commercio;
- nel biennio 2021-2022 Ates S.r.l. ha visto crescere la sua attività; un processo che ha inevitabilmente portato a modificare l'assetto organizzativo con impatto sull'organigramma e sul funzionigramma;
- in data 31.12.2022 è giunto a scadenza il precedente accordo integrativo aziendale stipulato in data 10.06.2022;
- nell'ambito delle disposizioni legislative in materia di premio di risultato, le Parti hanno dato corso ad una serie di incontri finalizzati a negoziare un nuovo accordo, che desse continuità ad un meccanismo di retribuzione variabile, non determinabile a priori, né consolidabile, da liquidarsi all'esito di una effettiva consuntivazione dei risultati raggiunti;
- l'azienda, conformemente alle previsioni normative vigenti, ha illustrato l'andamento aziendale con riferimento agli anni 2021 e 2022 ed alle prospettive di sviluppo di breve e medio periodo relativamente all'anno 2023, sottoponendo una nuova proposta relativa all'istituzione del Premio di Risultato anche per l'annualità 2023, in linea con i criteri sino ad ora impiegati e che hanno consentito di rilasciare premi coerenti con la produttività e la redditività conseguite dall'azienda;
- le Parti, hanno altresì, provveduto ad approfondire i temi relativi ai nuovi assetti organizzativi e gestionali dell'azienda, in considerazione della riorganizzazione ed ottimizzazione delle professionalità del personale aziendale;
- in data 20.01.2023 le Parti (al tempo costituite dal Direttore Generale, dott. Ugo Zanella e dall'RSU, composta dai sigg.ri Angela Barzaghi, Massimo Fornari e Saverio Scarpulla) hanno approvato una bozza di testo completa in ogni sua parte; poiché l'incarico volgeva ormai a scadenza, le Parti hanno ritenuto l'opportunità di demandare alla *eleggenda* RSU la formalizzazione dell'accordo;

- è dunque volontà delle Parti procedere alla formalizzazione di un nuovo accordo aziendale, ora per allora e sulla scorta dei precedenti, imperniato su parametri inerenti la produttività e la redditività, che si prefigga di migliorare la competitività aziendale e che valorizzi l'apporto del singolo lavoratore rispetto al complessivo risultato aziendale conseguito nell'annualità di riferimento;
- le Parti danno atto di essersi ispirate ai seguenti principi:
  - ° individuazione di criteri chiari e definiti;
  - ° definizione del periodo di tempo e di rilevazione (gennaio-dicembre);
  - ° determinazione degli obiettivi raggiungibili;
  - ° semplicità di controllo nell'andamento dei risultati;

**TUTTO CIO' PREMESSO,  
TRA LE PARTI SOPRA INDICATE,  
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.**

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2) In conformità della vigente normativa e degli accordi assunti nell'ambito del CCNL di riferimento, le Parti convengono sulla formalizzazione di un meccanismo variabile di retribuzione, c.d. "Premio di Risultato" (PdR), non determinabile a priori, per l'annualità, disciplinato nei punti che seguono.

3) Il PdR seguirà un criterio di computo annuale, in ragione di anno sociale. Sarà applicabile ad operai, impiegati e quadri non in prova che hanno in corso un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, *pro rata temporis* in ragione della data di assunzione. Per i lavoratori part-time l'importo a titolo di PdR sarà oggetto di riproporzionamento, in relazione all'orario di lavoro individualmente concordato e svolto.

4) Le Parti convengono che il Premio di Risultato verrà erogato solo al superamento di almeno uno dei seguenti obiettivi aziendali:

- incremento del fatturato del 10% rispetto all'anno precedente, al netto di eventuali riduzioni nei confronti dei soci verso i quali è stato introdotto un sistema di efficientamento;
- incremento dell'EBIT del 5% rispetto all'anno precedente, al netto di liberalità e contributi riconosciuti ai soci;

Al raggiungimento di almeno uno dei predetti obiettivi sono legati anche l'efficienza del personale dipendente e la miglior qualità lavorativa.

5) La somma da destinare a PdR per l'anno 2023 verrà determinata dall'Organo Amministrativo di Ates Srl, sulla base dei risultati di bilancio dell'esercizio 2023, acquisiti anche prima dell'approvazione dello stesso. In ogni caso, il PdR verrà liquidato secondo le modalità di cui al successivo punto 7).

6) Il PdR, così come deliberato dall'Organo Amministrativo, secondo le modalità di cui all'art. 5, verrà ripartito secondo i criteri che seguono:

- a) il 50% della somma disponibile verrà assegnato in proporzione alla RAL dell'anno di riferimento, per ciascun dipendente in forza al 31.12.2023, sulla base dei giorni di effettiva presenza sul posto di lavoro, a decorrere dall'undicesimo giorno di assenza, a prescindere da qualsiasi ragione che ne abbia giustificato l'assenza, escluse ferie e permessi retribuiti, previsti dal CCNL di riferimento;
- b) il restante 50% del PdR verrà assegnato dal Direttore Generale come segue:

- 1) il 28% ai dipendenti che, in base a valutazioni soggettive stilate dai Responsabili di Area, si saranno distinti per:
- impegno profuso;
  - disponibilità verso i terzi;
  - capacità di miglioramento delle proprie competenze;
  - adattabilità alle esigenze di servizio;
- 2) il 12% ai responsabili di Area e a coloro che ricoprono ruoli di coordinamento, che in ogni caso non hanno concorso al beneficio di cui al punto 1);
- 3) il 10% ai dipendenti che hanno dimostrato una ulteriore particolare attitudine alla soluzione dei problemi sul lavoro, alla collaborazione, alla precisione e alla capacità di crescita.

7) La corresponsione del Premio di Risultato conseguito avverrà con la retribuzione del mese di giugno.

8) Le Parti intendono definire l'importo del PdR in senso omnicomprensivo, ciò in quanto in sede di quantificazione si è tenuto conto di ogni incidenza. Pertanto, esso non avrà riflesso su altri Istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere.

9) Le Parti convengono che le caratteristiche del PdR, di cui al presente accordo, sono coerenti ai fini dei benefici fiscali e/o previdenziali ed in linea con la normativa e gli accordi interconfederali vigenti, in quanto connessi ad incrementi di partecipazione, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione, utili al miglioramento della competitività aziendale.

10) In caso di fatti incidenti sull'ordinaria gestione, le Parti stabiliscono che saranno necessari ulteriori incontri per effettuare le relative valutazioni in ordine alle possibili ricadute sul Premio di Risultato, così come definito con il presente accordo.

11) Mediante la sottoscrizione del presente accordo, le Parti convengono che è stata assolta in ogni sua parte la contrattazione di secondo livello.

Trezzo sull'Adda, 14 giugno 2023

Letto, confermato e sottoscritto.

**Azienda Territoriale Energia e Servizi – A.T.E.S. S.r.l.**


Il Direttore Generale

Dott. Ugo Ottaviano Zanella



**RSU Aziendale**

Sig.ra Chiara Galli



Sig. Roberto Dorini



Dott. Massimo Fornari

